

MILANO  
LODI  
MONZA BRIANZA



F.I.M.A.A.

## **DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO RIPARTIZIONE DEI CREDITI “SUPERBONUS”, BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISMABONUS BONUS EDILIZI**

*(a cura dei Servizi Tributarî di Unione Confcommercio MiLoMB e della Segreteria FIMAA MiLoMB)*

### **DICHIARAZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO anno di imposta 2022 – invio telematico**

È previsto che i Comuni capoluogo di provincia, le unioni di Comuni, nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio (art. 4, D. Lgs. n. 23/2011).

Sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e della presentazione della relativa dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, il gestore, in caso di soggiorno nelle strutture ricettive, o il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo, ovvero interviene nel pagamento dei predetti canoni o corrispettivi, per le cd. "locazioni brevi".

La dichiarazione dell'imposta di soggiorno per il periodo d'imposta 2022 deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno 2023.

Il modello dichiarativo, le istruzioni di compilazione e le specifiche tecniche, approvate con il D.M. 29 aprile 2022, sono rimaste invariate e sono reperibili sul sito del MEF nella sezione "Fiscalità regionale e locale - Dichiarazione telematica imposta di soggiorno".

Con il comunicato del 2 maggio 2023, il MEF ha informato che dall'8 maggio 2023 sarà possibile procedere, attraverso l'apposito servizio presente nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate, alla predisposizione e all'invio telematico della dichiarazione relativa all'anno di imposta 2022.

Una volta effettuato l'accesso nell'area riservata, l'utente troverà il servizio all'interno della scheda "Servizi", nella categoria "dichiarazioni" (in alternativa può cercarlo con parole chiavi, per esempio "imposta di soggiorno" nella casella di ricerca).

Resta valida la possibilità di procedere alla trasmissione delle dichiarazioni attraverso i canali telematici (Entratel/Fisconline) rese disponibili dall'Agenzia delle entrate. Il relativo modulo di controllo (versione 1.1.0), da integrare nel Desktop Telematico, è disponibile per il download.

Secondo quanto riportato sul sito del Dipartimento delle Finanze, eventuali variazioni rispetto alle indicazioni fornite saranno comunicate sul medesimo sito.

### **RIPARTIZIONE DEI CREDITI “SUPERBONUS”, BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE, SISMABONUS IN 10 RATE ANNUALI attive le funzioni della piattaforma**

L'Agenzia delle entrate ha dettato la disciplina di attuazione per la facoltà di fruire in 10 rate annuali costanti dei crediti d'imposta residui derivanti dalle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo relativi al superbonus 110%, al bonus barriere 75% e al sismabonus.

In adempimento alla suddetta disposizione, l'Agenzia delle entrate in data 2 maggio 2023 ha definito le correlate funzioni del servizio web denominato "Piattaforma cessione crediti", per mezzo delle quali i titolari del credito, fornitori che hanno applicato lo sconto o cessionari del credito d'imposta derivante dall'opzione anche per cessione successiva alla prima, possono trasmettere

telematicamente la comunicazione necessaria per procedere alla predetta rateazione in 10 anni, nonché effettuare un'interrogazione delle comunicazioni di rateazione effettuate.

Si ricorda che sino al 2 luglio 2023 potrà aderire per l'utilizzo in 10 rate soltanto il titolare del credito d'imposta, mentre dal 3 luglio 2023 potrà trasmettere la comunicazione anche un intermediario dotato di delega alla consultazione del cassetto fiscale del titolare dei crediti.

Nel manuale "La dichiarazione precompilata 2023" dell'Agenzia delle entrate viene precisato che la ripartizione in 10 anni può riferirsi alla quota residua delle rate dei crediti d'imposta che siano riferite:

- agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di opzione inviate fino al 31 ottobre 2022, per gli interventi agevolati con superbonus (identificati con codici tributo 6921, 7701 e 7711);
- agli anni 2023 e seguenti, per le comunicazioni di opzione inviate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, per gli interventi agevolati con superbonus (codici tributo 7708 e 7718), o per le comunicazioni di opzione inviate fino al 31 marzo 2023, relative o sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) o bonus barriere 75% (codici tributo 7707 e 7717).

La ripartizione in 10 rate annuali, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria, può riguardare la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta di cui sopra, non utilizzata in compensazione tramite F24, anche se acquisita a seguito di cessioni successive alla prima.

La comunicazione per la rateazione può riferirsi anche solo ad una frazione della rata del credito disponibile al momento della trasmissione (in questa ipotesi andrà modificato il campo "importo da rateizzare" presente nella piattaforma): la restante parte della rata, nonché gli eventuali ulteriori crediti acquisiti, potranno essere rateizzati con successive comunicazioni, anche in più soluzioni.

A seguito della conferma della volontà di procedere alla rateizzazione della quota annuale del credito d'imposta selezionata (per l'importo indicato), la piattaforma genera un prospetto riepilogativo, ove vengono riportate le nuove 10 rate in cui sarà suddiviso l'importo della quota originaria, con l'indicazione, per ciascuna rata, dell'anno di riferimento, dell'importo, del termine entro il quale può essere utilizzata in compensazione (ciascuna rata è fruibile in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento) e del codice tributo che la identifica.

Il suddetto manuale evidenzia che, in seguito alla conferma definitiva dell'operazione, la ripartizione in 10 rate diviene immediatamente efficace ed il credito originario viene sottratto dal plafond disponibile (per l'importo oggetto di rateazione) e sostituito dalle nuove rate risultanti.

## **BONUS EDILIZI** **istituiti i codici tributo per le opzioni dal 1 aprile 2023**

Il cd. decreto "Aiuti-*quater*" (art. 9, co. 4, DL. n. 176/2022) come modificato dall'art. 2, co. 3-*quinquies*, DL. n. 11/2023, convertito, dalla Legge n. 38/2023 ha previsto che per gli interventi di cui:

- agli artt. 119 (cd. Superbonus) e 119-*ter* (interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche), DL. n. 34/2020;
- all'art. 16, co. da 1-*bis* a 1-*septies*, DL. n. 63/2013 (c.d. Sismabonus),

in deroga all'art. 121, co. 3, terzo periodo, DL. n. 34/2020, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possano essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi di un intermediario. La quota del credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

Per consentire ai beneficiari l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei suddetti crediti d'imposta, l'Agenzia delle entrate con la risoluzione in esame ha istituito i codici tributo:

- "7771" denominato "SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022";
- "7772" denominato "SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022";
- "7773" denominato "ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – FRUIZIONE IN DIECI RATE – art. 9, c. 4, DL n. 176/2022"

La citata risoluzione ha inoltre istituito ulteriori codici tributo per identificare i crediti derivanti dalle opzioni comunicate dopo il 1° aprile 2023 per i quali non è consentita la ripartizione in 10 quote annuali di pari importo (art. 121, D.L. 34/2020, art. 9, c.4, DL. 176/2022):

- "7709" denominato "CESSIONE CREDITO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023";

- “7719” denominato “SCONTO - SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7738” denominato “CESSIONE CREDITO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 – OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7739” denominato “SCONTO - SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7710” denominato “CESSIONE CREDITO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020– OPZIONI DAL 01/04/2023”;
- “7740” denominato “SCONTO - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020 - OPZIONI DAL 01/04/2023”.

I suddetti crediti sono utilizzabili soltanto in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

I codici tributo trovano posto nella sezione “*Erario*”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a credito compensati*”, oppure, in caso di riversamento del credito compensato, nella colonna “*importi a debito versati*”.

In fase di elaborazione delle deleghe di pagamento ricevute, sulla base dei dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali successive cessioni, nonché dalla ripartizione, l’Agenzia delle entrate effettua controlli automatizzati per verificare che la somma utilizzata in compensazione da ciascun soggetto non superi la quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello F24.

Il rifiuto del pagamento è comunicato tramite apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell’Agenzia.

Nel campo “*anno di riferimento*” del modello F24 deve essere indicato l’anno in cui è utilizzabile in compensazione la rata annuale del credito, nel formato “AAAA”.

**Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 19 del 2 maggio 2023**